



COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

Al Responsabile del Settore Finanziario – geom. C. Alongi

A tutti i Responsabili di Settore

E, p.c.

Al Sig. Sindaco
Agli Assessori comunali
All'Organo di revisione contabile

Oggetto: Circolare n. 15/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. Prime indicazioni.”

Facendo seguito a propria precedente Circolare (*prot. com.* n. 1971 del 23 gennaio 2024) avente ad oggetto: “Circolare n. 1/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative*”, che qui integralmente si richiama, si informa che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare n. 15 del 5 aprile 2024, con cui fornisce chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della **normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento**, concernenti, in particolare:

- la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni;
- la possibilità di estendere i termini di pagamento come previsto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002;
- l’adozione da parte delle Amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa;
- l’*audit* interno e le funzioni di controllo dei Ministeri.

Rinviando alla Circolare per i chiarimenti relativi alla **nozione di transazione commerciale**, si fa presente che con la stessa la Ragioneria Generale si invita le singole pubbliche amministrazioni ad aver cura di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi all’uopo richiamati per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali.

In particolare, viene rammentato come, tra gli elementi più rilevanti ai fini di tale valutazione, siano da ricomprendere:

- la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale (ad esempio, non sarebbero riferibili a transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o a rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché per l’effettiva prestazione di un servizio);

– la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un'impresa, intesa nell'accezione più ampia che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente).

Per quanto concerne le ipotesi di esclusione, si precisa inoltre che le disposizioni del medesimo decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.

- Utilizzo della facoltà prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (ovvero l'eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni)

Quanto all'utilizzo di tale facoltà, va ricordato che la **direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali**, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal **decreto legislativo n. 192 del 2012**, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a **30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a **60 giorni** nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. Il periodo di scadenza è da intendersi riferito ai **giorni di calendario**, come desumibile dai "considerando" 13 e 23 della direttiva europea 2011/7/UE.

In considerazione del fatto che la **scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni**, ad eccezione degli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), **l'eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "natura del contratto" o di "talune sue caratteristiche"**, come prescritto dalla normativa di riferimento (art. 4, paragrafo 6, della direttiva; art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231). In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

Considerato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1-Riforma 1.11 del PNRR sarà effettuata sia con riferimento all'indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all'indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero), la Ragioneria Generale invita le pubbliche amministrazioni ad **aver cura, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002**. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla situazione delle eventuali fatture che riportano termini di scadenza superiori a 60 giorni, non consentiti dalla normativa vigente.

Analoga attenzione va posta per tutti quei casi in cui il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione in misura inferiore ai 30 giorni, soprattutto qualora il pagamento dovesse essere effettuato successivamente a tale termine.

- Corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture

La Ragioneria richiama poi le amministrazioni pubbliche ad una corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture.

In tal senso, si rammenta che in fase di utilizzo di tale funzionalità sarà cura della singola Amministrazione individuare la **motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura** selezionando una delle **quattro tipologie** presenti a sistema:

– **sospeso per contenzioso,**

- **sospeso per contestazione** (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito);
- **adempimenti normativi** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,50% prevista dell'art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
- **verifica di conformità** (volta a conseguire l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l'ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Per le specifiche sulle situazioni di "contenzioso" o "contestazione" che giustificano la sospensione dei termini di pagamento e sulla sospensione del pagamento nelle more della verifica di conformità della merce o dei servizi al contratto si rinvia agli opportuni chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale nella Circolare in argomento.

Nella medesima Circolare si ritiene inoltre che **non rientrino nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell'Amministrazione dipenda da motivazioni interne** alle procedure amministrativo-contabili della pubblica amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.

- Rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni

Con riferimento all'eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132** che definisce le **motivazioni consentite per poter rifiutare fatture** ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le amministrazioni pubbliche dovranno **motivare l'esito del rifiuto** riportando nel campo "**Descrizione della Notifica esito committente**" una delle **cinque motivazioni** previste dal decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

- Adozione di piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento

Con riferimento al comparto degli enti locali, si evidenzia che l'art. 183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce quanto segue: *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*.

Al fine di consentire un'efficace attuazione delle normative sopra richiamate, considerato che tali disposizioni sono state emanate per evitare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, la Ragioneria Generale invita gli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile – i revisori dei conti all'interno degli enti locali - ad aver cura di effettuare, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, opportuni accertamenti volti a riscontrare che il responsabile della spesa

dell'Amministrazione adottati il **programma dei pagamenti** e a verificare la compatibilità dello stesso con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di contabilità e finanza pubblica. L'esito delle predette attività di controllo andrà riportato all'interno della verbalizzazione delle riunioni dei medesimi organi.

Nelle more della definizione di più precise e specifiche *misure organizzative* dirette a garantire la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, si ribadisce la raccomandazione già impartita ai Responsabili di Settore **al rispetto rigoroso dell'ordine cronologico per la liquidazione delle fatture**, criterio richiamato anche ad altri fini dall'art. 159 del Tuel, nonché ad attuare verifiche puntuali sulle comunicazioni di non liquidabilità e/o di sospensione delle fatture, evitando prassi elusive della corretta determinazione degli indicatori di cui al d.l. 66/2014 e alla l. 145/2018 (sul punto si richiama propria precedente Circolare del 30.12.2020 in ordine alle possibilità di rifiuto delle fatture elettroniche – *prot. com. n. 24241*).

L'OREF vorrà occuparsi della verifica della corretta attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 145/2018 tesi al rispetto delle direttive europee sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti nonché dall'art. 4-bis del d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41/2023.

Si raccomanda la massima attenzione ed un continuo proficuo raccordo tra i Responsabili in indirizzo.

La presente dovrà essere pubblicata in Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali.

Aragona, li 16.04.2024

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Vinciguerra

